

ALLEGATO B



COMUNE DI ACICASTELLO

Sportello Unico per le Attività Produttive

DISCIPLINARE MERCATO DEL CONTADINO A KM. ZERO

Art. 1 – Il mercato del contadino a Km Zero si svolge, in via ordinaria nell'area dello "Scalo di Alaggio" in Aci Trezza nelle giornate di domenica, dalle ore 08,00 alle ore 13,00. salvo eventuale indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con spostamento in altra sede idonea di volta in volta autorizzata con provvedimento dirigenziale del servizio competente;

Art. 2 – l'ammissione all'area mercatale degli operatori sarà curata dall'Associazione a cui verrà affidato il servizio tramite partecipazione e successiva aggiudicazione di apposita gara e secondo gli obblighi prescritti nel contratto in forma pubblica amministrativa che sarà stipulato con l'Ente affidatario. Gli operatori dovranno essere soci o tesserati dell'Associazione a cui dovranno fare regolare istanza di partecipazione. Sarà compito dell'Associazione comunicare al Comune l'elenco degli operatori ammessi alla vendita;

Art. 3 – E' consentita la vendita dei prodotti di cui alle categorie merceologiche previste e concesse ed inoltre è possibile effettuare le seguenti attività:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva (la degustazione dei prodotti esposti è consentita purchè non si effettuino preparazione di alimenti);
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'Ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dal comma 2, dell'art. 4, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 Novembre 2007: *"all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati"*;

Art. 4 – nell'area del mercato, la vendita si svolge nell'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che deve utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo etc., le strutture utilizzate dovranno avere uno stile ed un'immagine riconoscibile attraverso la costanza dei materiali, del logo e dei colori all'uopo prescelti, così come per quanto attiene anche I materiali di comunicazione, promozione e di pubblicità, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'ufficio comunale competente;

Art. 5 – la dimensione dei posteggi adibiti alla vendita è determinata attraverso una deliberazione da parte della Giunta Comunale che il concessionario dichiara di conoscere. I banchi per la vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di cm. 50,00, mentre la copertura dello stesso banco deve essere posta ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2,00 e può sporgere al massimo di cm. 80,00 rispetto al suolo assegnato, con divieto di appendere merci a partire dalla linea del banco. Non è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, ad eccezione dei fiori e delle piante, ed inoltre non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni singolo posteggio. Per le attività di vendita di prodotti alimentari le caratteristiche dei banchi di vendita o dei veicoli all'uso utilizzati devono essere quelle emanate dal Ministero della Salute in materia competente. L'ubicazione nel posteggio di vendita di un eventuale mezzo è consentito, ove possibile, solo nella parte posteriore del posteggio ed in senso orizzontale rispetto al flusso pedonale. E' altresì consentito agli imprenditori agricoli l'accesso con mezzi di trasporto per le operazioni di carico e scarico delle merci. Comunque, in ogni caso, gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, deve abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito;

L'attività deve essere svolta, sotto l'aspetto igienico-sanitario, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal capitolo n. 3, dell'allegato n. 2, del Regolamento C.E. n. 852/2004, e dal Regolamento C.E. 853/2004, nonché sotto l'aspetto fiscale in conformità alle normative vigenti in materia, sollevando il Comune di Aci Castello da ogni responsabilità connessa all'obbligo di rispetto delle stesse.

Il posteggio di vendita deve essere gestito direttamente dall'assegnatario e/o dai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del Codice Civile, oppure da personale dipendente, in possesso del titolo originale dell'autorizzazione e del tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione concessionaria del servizio.

Al di fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo esclusivamente temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti comunque incaricati che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega temporanea comprovante il titolo della sostituzione. Ogni produttore assegnatario di posteggio è l'unico diretto responsabile, a tutti gli effetti di legge, dei propri prodotti messi in vendita e dello stesso posteggio di vendita assegnatogli.

Art. 6 – la concessione dell'autorizzazione per l'utilizzo dei posteggi di vendita, relativa al periodo richiesto, è subordinata all'esibizione della ricevuta di pagamento del Canone per l'occupazione di spazi di aree pubbliche da parte del concessionario.

La disposizione nei posteggi, delle attività di vendita assegnatarie, è stabilita dal "Comitato di gestione del mercato" sulla base della planimetria del Mercato.

Ad ogni operatore concessionario di posteggio è consentito di avanzare, all'Associazione che gestisce il servizio, una formale richiesta di "miglioria" nel senso di sostituire il posteggio assegnato con un altro presente nell'ambito del Mercato, libero ed all'uso individuato. La possibilità di poter effettuare la "miglioria" resta comunque subordinata alla presenza di un eventuale posteggio libero o non assegnato, nonché appartenente alla stessa tipologia merceologica trattata.

Art. 7 – gli imprenditori agricoli partecipanti al "Mercato del contadino a Km. Zero" sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal Regolamento del Mercato del Contadino a Km.zero

nonchè al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle aziende partecipanti, ed inoltre devono:

- occupare esclusivamente il suolo assegnato ed utilizzare banchi per la vendita, mantenendoli puliti e decorosi;
 - garantire una cura particolare nell'allestimento dello stand, sia in termini di valorizzazione dei prodotti che per una corretta informazione del consumatore;
 - esporre e vendere i prodotti previsti dal Regolamento Comunale. La violazione di tale obbligo prevede, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, l'immediata rimozione dei prodotti in questione e la perdita del posteggio per gli appuntamenti dell'anno in corso;
 - esporre il prodotto in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra (con altezza minima di cm. 70,00) puliti e senza residui. La presentazione del prodotto inoltre può essere corredata da elementi naturali (foglie, etc.), cestini artigianali, cesti in vimini o cassette personalizzate che arricchiscono l'aspetto complessivo del banco di vendita;
 - esporre, in modo ben visibile, l'autorizzazione che legittima la vendita ed il documento relativo all'accreditamento dell'impresa presso il Dipartimento regionale degli Interventi Infrastrutturali in Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari;
 - riportare sulla merce esposta, in forma facilmente leggibile e chiara, la qualità, la provenienza dei prodotti ed il prezzo di vendita (costo del prodotto all'origine, spese di trasporto, guadagno e prezzo finale);
 - ad effettuare la vendita ai sensi della Legge n. 441 del 5 agosto 1981 (peso netto);
 - impegnarsi ad osservare le normative vigenti in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall'allevamento, e munire di tessera sanitaria gli addetti alla vendita;
 - utilizzare, per la vendita dei prodotti agricoli del comparto alimentare, sacchetti di carta o di altro materiale contemplato dalla normativa sul materiale biodegradabile e compostabile;
 - trasportare, alla fine della vendita, ogni rifiuto chiuso negli appositi sacchetti a perdere, nei contenitori sistemati in loco garantendo, alla chiusura del Mercato, la pulizia dell'intera area;
 - agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento ed il transito dei mezzi di trasporto di altri operatori del Mercato che debbano eccezionalmente abbandonare lo spazio di vendita assegnato già prima dell'orario prestabilito;
 - garantire al consumatore eventuali possibilità di effettuare delle visite in azienda, opportunamente concordate, per constatare di persona quanto proposto dall'azienda stessa e consolidare il rapporto di fiducia;
 - consegnare al "Comitato di gestione del Mercato", le schede dei prodotti posti in vendita;
 - comunicare tempestivamente al "Comitato di gestione del Mercato", ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o i prodotti venduti rispetto a quanto dichiarato sull'istanza;
 - partecipare ad eventuali spese organizzative, di gestione e di promozione del Mercato, attraverso il versamento di una quota stabilita all'occorrenza dal "Comitato di Gestione";
 - osservare quanto previsto nel Disciplinare del "Mercato del Contadino a Km. Zero" accettato e sottoscritto in fase di richiesta di partecipazione al bando da parte del concessionario e successivamente fatto firmare dallo stesso a tutti gli operatori che parteciperanno al Mercato;
- Art. 8** – L'etichettatura o il cartellino di vendita di ogni prodotto commercializzato, deve contenere una comunicazione trasparente, attraverso la quale il consumatore deve ottenere efficaci conoscenze ed informazioni sul prezzo applicato ed anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti;

Periodicamente vengono effettuate delle rilevazioni relativamente ai prezzi applicati, da parte degli operatori, ai consumatori, con riferimento ad un paniere di prodotti di pari qualità. I

prezzi vengono correlati con quelli raccolti nell'ambito della "rivelazione dei prezzi al consumo", organizzata dall'Istituto Nazionale di Statistica allo scopo di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato degli agricoltori;

Art. 9 – Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le norme del Regolamento del Mercato del Contadino a Km. Zero, nonché le norme di legge e di regolamento vigenti.

Aci Castello, li _____

Firmato per accettazione
